

Raccomandazione 87/567/CEE della Commissione

del 24 novembre 1987

SULLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLE DONNE

(Gazzetta ufficiale n. L 342 del 04/12/1987, pag. 0035 – 0037)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare il secondo comma dell'articolo 155,

considerando che la direttiva 76/207/CEE del 9 febbraio 1976, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (1), prevede, nel suo articolo 4, che gli Stati membri assicurino l'applicazione del principio della parità di trattamento per quanto riguarda l'accesso a tutti i tipi e a tutti i livelli di orientamento, di formazione, di perfezionamento e di aggiornamento professionali;

considerando che la comunicazione della Commissione al Consiglio, del 20 dicembre 1985, su « Parità di opportunità per le donne - programma a medio termine della Comunità 1986-1990 » comprende fra i sette campi d'azione l'istruzione e la formazione e stabilisce che la Commissione proporrà alcuni orientamenti comunitari in materia di formazione professionale per le donne;

considerando che la seconda risoluzione del Consiglio, del 24 luglio 1986, sulla promozione della parità delle possibilità per le donne (2) appoggia i grandi orientamenti della comunicazione della Commissione succitata e appoggia l'obiettivo del programma di realizzare nei fatti la parità delle possibilità nella vita economica, sociale e culturale;

considerando che la seconda risoluzione del Consiglio invita inoltre gli Stati membri ad adottare le misure adeguate in base, tra l'altro, agli elementi che figurano nella comunicazione della Commissione;

considerando che la decisione 86/365/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, relativa all'adozione del programma di cooperazione tra università ed imprese in materia di formazione nel campo delle tecnologie (Comett) (3), la decisione 87/327/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1987, recante adozione del programma d'azione della Comunità europea in materia di mobilità degli studenti (Erasmus) (4), la risoluzione del Consiglio e dei ministri della pubblica istruzione riuniti in sede di Consiglio del 12 luglio 1982, concernente i provvedimenti volti a migliorare la preparazione dei giovani al lavoro ed a facilitarne il passaggio dagli studi alla vita attiva (5), la risoluzione del Consiglio e dei ministri dell'istruzione, riuniti in sede di Consiglio, del 3 giugno 1985, che contempla un programma d'azione per la promozione dell'uguaglianza di opportunità per le ragazze ed i ragazzi in materia di istruzione (6), la proposta di decisione del Consiglio recante adozione di un

programma di azione per la formazione e preparazione dei giovani alla vita adulta ed attiva (7), e la comunicazione della Commissione sulla formazione continua dei lavoratori subordinati nell'impresa (8) hanno sempre ribadito l'importanza da annettere alla parità delle possibilità;

considerando che a più riprese il Parlamento europeo ha ribadito l'esigenza di una politica globale e su larga scala nel settore della parità delle possibilità per le donne ed ha chiesto la realizzazione di adeguate opportunità di formazione per le donne;

considerando che la necessità di azioni di formazione professionale ben dirette è consolidata dal fatto che la crisi strutturale del mercato del lavoro e l'introduzione di nuove tecnologie hanno fortemente influito sulle prospettive di occupazione delle donne e che l'evoluzione demografica ed i mutamenti economici e sociali implicano un maggiore adeguamento delle qualifiche di tutti i lavoratori;

considerando che questa situazione ha portato allo sviluppo, negli Stati membri, di iniziative varie intese a promuovere una qualificazione più adeguata delle donne, ma che questi tipi di azione sono rimasti spesso limitati; che talune azioni sono state altresì svolte a livello comunitario e che il Fondo sociale europeo partecipa al finanziamento di azioni di formazione professionale;

considerando che è quindi opportuno stabilire gli orientamenti comunitari per la realizzazione di un pacchetto di azioni globali specifiche in diversi settori intesi a sviluppare un'adeguata formazione professionale delle donne,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

Articolo 1

Si raccomanda agli Stati membri di seguire una politica intesa a favorire la partecipazione delle donne giovani ed adulte alle azioni di formazione, specie a quelle connesse con le professioni del futuro ed a sviluppare misure specifiche, soprattutto per quanto riguarda la formazione per professioni nelle quali le donne sono sottorappresentate.

Articolo 2

Si raccomanda agli Stati membri di varare, proseguire ed incoraggiare provvedimenti destinati a:

- a. integrare la formazione delle donne in un ampio processo di cooperazione tra tutti gli attori interessati: autorità ed organismi in materia d'istruzione, orientamento scolastico e professionale, parti sociali, organismi di formazione, finanziatori, autorità governative e/o regionali e/o locali, organismi per la parità delle possibilità, imprese, raggruppamenti o associazioni femminili;
- b. prevedere, nei servizi di orientamento, formazione e collocamento personale qualificato per rispondere ai problemi specifici delle donne (ad esempio consiglieri in parità) e adottare i provvedimenti più opportuni per migliorare la sensibilizzazione necessaria dei formatori;

- c. riorganizzare i servizi di orientamento scolastico, universitario e professionale in modo che vadano verso le persone interessate piuttosto che essere servizi ai quali ci si deve rivolgere;
- d. incoraggiare la partecipazione delle giovani e delle donne ai corsi di formazione mediante il decentramento e la distribuzione più capillare dei luoghi di studio;
- e. sviluppare azioni di sensibilizzazione e d'informazione per offrire alle donne ed al loro ambiente immagini di donne che praticano attività non tradizionali, specie quelle connesse con professioni del futuro;
- f. incoraggiare la partecipazione delle ragazze all'insegnamento superiore, specie nei corsi di studio tecnici e tecnologici:
 - prevedendo, nel quadro dei sistemi di borse, mezzi per compensare il duplice svantaggio, sessuale e sociale, che pesa sulle ragazze degli ambienti sfavoriti,
 - adottando misure atte a consentire alle ragazze di beneficiare su un piede di parità dei collegamenti che saranno istituiti tra università ed industrie (in particolare nel quadro del programma Comett) e degli accordi tra università volti a promuovere la mobilità degli studenti (in particolare nel quadro del programma Erasmus),
 - impegnandosi per indirizzare le giovani verso i settori di punta delle nuove tecnologie;
- g. favorire, nel campo della formazione professionale iniziale fuori dal sistema d'istruzione, una maggiore partecipazione delle ragazze, ai diversi sistemi, specie d'apprendistato, diversi da quelli di talune specialità «femminili » ed adeguare o sopprimere, se del caso, le formazioni femminili che non portano a qualifiche professionali reali o che conducono verso professioni sovraffollate;
- h. incoraggiare le ragazze e le donne a creare la propria attività o cooperative, stabilendo offerte speciali di formazione e perfezionamento, allo scopo soprattutto di:
 - formarle alla gestione finanziaria,
 - informarle sull'accesso alle attività di sostegno e sulle agevolazioni finanziarie;
- i. sviluppare provvedimenti intesi a promuovere la partecipazione delle donne alla formazione continua comprendente:
 - azioni d'informazione e di sensibilizzazione al potenziale offerto dalla formazione,
 - azioni di incoraggiamento a seguire i corsi di formazione, ad esempio adeguando le condizioni di partecipazione ai problemi specifici delle donne e fissando, nei casi appropriati, obiettivi ben definiti, da rivedere regolarmente, specie nei settori e nelle professioni in cui le donne sono sottorappresentate;
- j. prevedere corsi particolari per talune categorie di donne, specie donne sfavorite e quelle che riprendono un'occupazione dopo un'interruzione, soprattutto nelle fasi di acquisizione di fiducia in sé stesse, consapevolezza e preformazione;

- k. aprire il complesso delle formazioni (soprattutto quelle per disoccupati) alle donne che desiderino reinserirsi nel lavoro ed incoraggiare le parti sociali a sviluppare progetti di « reintegrazione » che implicino la formazione adeguata per consentire il reinserimento della persona nell'impresa al livello che aveva prima dell'interruzione;
- l. dare la possibilità alle mogli del lavoratore autonomo che partecipano all'attività autonoma di beneficiare delle azioni di formazione alle stesse condizioni del lavoratore autonomo stesso;
- m. prevedere misure di sostegno quali formule flessibili per la custodia di bambini e la creazione di adeguate infrastrutture sociali in modo che le madri di famiglia possano partecipare alle azioni di formazione, l'istituzione di incentivi finanziari, o il versamento di indennità durante la formazione;
- n. riconoscere le competenze acquisite occupandosi della casa e della famiglia (dispense per talune materie di formazione, ecc.); o) seguire le donne che hanno beneficiato delle azioni di formazione, specie nelle professioni in cui sono sottorappresentate.

Articolo 3

Gli Stati membri informeranno la Commissione, entro tre anni dalla data di adozione della presente raccomandazione, sulle misure adottate per darvi attuazione, affinché la Commissione possa preparare una relazione su provvedimenti presi.

Articolo 4

La presente raccomandazione è destinata agli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 1987.

Per la Commissione

Manuel MARÍN

Vicepresidente

- (1) GU n. L 39 del 14. 1. 1976, pag. 40.
- (2) GU n. C 203 del 24. 7. 1986, pag. 2.
- (3) GU n. L 222 dell'8. 8. 1986, pag. 17.
- (4) GU n. L 166 del 25. 6. 1987, pag. 20.
- (5) GU n. C 193 del 28. 7. 1982, pag. 1.
- (6) GU n. C 166 del 5. 7. 1985, pag. 1.
- (7) COM(87) 90 def.
- (8) COM(86) 780.